

AGEVOLAZIONI

Derivati di copertura su energia e gas: effetti sul credito d'imposta

di Chiara Grandi, Pietro Scialdone

Seminario di specializzazione

DISTRUZIONE INVOLONTARIA DI DOCUMENTI O MERCI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI

[Scopri di più >](#)

Per contrastare il significativo **incremento dei prezzi dei prodotti energetici**, registratosi a partire dalla fine del 2021 con conseguenze anche allarmanti sulle imprese, il legislatore ha, come noto, introdotto una specifica **norma agevolativa** nella forma di **crediti d'imposta differenziati** a seconda della natura dell'impresa beneficiaria (impresa **“Energivora”**, **“Gasivora”**, ovvero soggetti diversi).

Dapprima previsti per il primo trimestre 2022, tali crediti d'imposta sono stati estesi poi ai periodi successivi, fino al secondo trimestre 2023.

La **quantificazione dell'importo** spettante a titolo di credito d'imposta non è sempre scevra da **dubbi** e non è risultato infrequente che le società abbiano dovuto interrogarsi su molteplici aspetti, tra i quali anche la rilevanza (o meno) dei **flussi finanziari** correlati a **contratti derivati di copertura** di tipo **“swap”**, stipulati in anni precedenti per tutelarsi dal **rischio di oscillazione dei prezzi di mercato** proprio dell'energia elettrica e/o del gas naturale.

L'impennata dei prezzi dell'energia ha determinato, per le imprese titolari di tali strumenti derivati, il **realizzo** (e la conseguente contabilizzazione in bilancio) di **componenti positive di reddito**, anche di importo rilevante: in tali casi, dunque, è sorto **il dubbio** se il **costo per l'acquisto** (o per la **produzione**) di **energia elettrica e gas naturale**, su cui parametrare l'importo spettante a titolo di credito d'imposta o per verificare il requisito per l'accesso al credito, dovesse essere assunto **al lordo oppure al netto** dei **proventi** derivanti dai contratti **derivati di copertura** di tipo swap.

In mancanza di uno specifico riferimento nelle fonti normative, l'Agenzia delle Entrate è stata chiamata ad affrontare la questione, con specifico riferimento al caso di **un'impresa** qualificata sia **“energivora”** (che **produce ed auto-consuma energia** elettrica) che **“gasivora”** (ma i cui principi possono essere estesi a tutte le categorie di imprese).

Nel fornire la propria interpretazione, con la [risposta ad interpello n. 375 di ieri, 10 luglio](#), l'Agenzia ha valutato rilevanti i **flussi derivanti dai contratti derivati di copertura**, dovendosi tuttavia opportunamente distinguere, sia ai fini della verifica del requisito di accesso al credito d'imposta sia ai fini della **quantificazione del credito** stesso, **due diversi aspetti fondamentali**:

1. il primo, dato dal **riferimento** contenuto nella **normativa** a dei **valori di "mercato"** per la **determinazione** dell'entità del beneficio e/o per il calcolo del **requisito di accesso** allo stesso; e
2. il secondo, dal riferimento al concetto di **prezzo/costo "effettivamente sostenuto"**.

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate, **laddove la normativa faccia espresso riferimento a valori di "mercato"**, i flussi derivanti dai contratti **derivati non devono essere considerati**, né ai fini della determinazione del beneficio, né per la verifica del requisito di accesso.

A titolo esemplificativo, il **credito d'imposta**, destinato alle **imprese energivore che producono e auto-consumano energia** elettrica, deve essere calcolato senza tenere conto dei flussi dei derivati di copertura, in quanto le **norme che regolano il calcolo** dell'importo spettante fanno espresso **riferimento al prezzo unico nazionale dell'energia** elettrica (dato "di mercato") quale parametro da applicare al volume di energia prodotta e auto-consumata.

Diversamente, per quanto concerne la verifica del **requisito di accesso**, facendosi riferimento al costo dei combustibili acquistati ed utilizzati, **è necessario tenere conto** anche dei flussi **dei derivati di copertura** maturati nel periodo.

Specularmente, i flussi relativi a **contratti derivati non dovrebbero essere considerati** per la verifica del **requisito di accesso** al credito d'imposta a favore delle **imprese che acquistano gas naturale** (non per usi termoelettrici), in quanto la disciplina richiede che venga verificato l'incremento della **media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero** (MIGAS) – parametro di mercato e oggettivo – rispetto al dato del medesimo trimestre dell'anno 2019.

Diversamente, laddove le normative facciano riferimento al **concepto di prezzo/costo "effettivamente sostenuto"**, i flussi derivanti dai **contratti derivati devono essere presi in considerazione** sia ai fini della **determinazione del beneficio** sia per la **verifica del requisito di accesso**.

È questo il caso, per esempio, del calcolo del **credito d'imposta** destinato alle **imprese - "energivore" e non - che acquistano energia da terzi**, in quanto ciò che rileva è la **"spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica"** effettivamente utilizzata (**dato soggettivo**, non di mercato, e relativo al **costo effettivamente sostenuto**).

Allo stesso modo, tali flussi inciderebbero (riducendone l'ammontare) sulla **quantificazione del credito** d'imposta a favore delle **imprese che acquistano gas naturale**, in quanto direttamente **collegati ai prezzi della materia prima** e, quindi, incidenti sulla base di calcolo del beneficio.

